

ALLEGATO "A" AL N.727 DI RACCOLTA

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Aporema O.n.l.u.s."

Art. 1: Denominazione =====

E' costituita l' Associazione "Aporema Organizzazione Non Lu-
crativa di Utilità Sociale", in breve "Aporema Onlus". =====

L' Associazione è obbligata ad utilizzare la locuzione Orga-
nizzazione non lucrativa di utilità sociale o l' acronimo On-
lus in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta
al pubblico. =====

Art. 2: Sede =====

L' Associazione ha sede in Napoli alla via Foria n. 166 e se-
de secondaria in Pozzuoli alla Via Giacinto Diano, II traver-
sa, n. 42. =====

Art. 3: Scopo =====

1. L' Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. =====


2. Essa persegue esclusivamente le seguenti finalità: =====

I. istruzione; =====

II. formazione; =====

III. promozione della cultura e dell' arte; =====

IV. tutela, promozione e valorizzazione delle cose di inte-
resse storico-artistico oggetto di tutela ai sensi della L.
n. 1089/39 e del DPR n. 1409/63 presenti nel Mezzogiorno d'
Italia, in generale, e nella Città di Napoli e nella sua Pro-
vincia, in particolare. =====



Per quanto attiene i punti I, II e III di cui sopra l'attività dell'Associazione è finalizzata ad arrecare benefici esclusivamente a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. =====

Pertanto, a titolo esemplificativo e non tassativo, la sua attività principale consiste: =====

a) nel promuovere e diffondere la didattica quale strumento indispensabile al superamento delle condizioni di disagio economico-sociale; =====

b) nel proporre alle Istituzioni scolastiche che operano in zone caratterizzate da significativi fenomeni di disgregazione economico-sociale interventi finalizzati a mitigarne la portata come momento attivo e coinvolgente della didattica; ==

c) nel promuovere e diffondere l'Arte quale linguaggio universale di comunicazione ed annullamento delle barriere economico-sociali; =====

d) nell'assumere la gestione diretta di beni di interesse storico-artistico della Regione Campania per perseguire concretamente obiettivi di tutela attiva; =====

e) nel redigere progetti finalizzati alla realizzazione degli obiettivi statutari e mirati all'ottenimento dei necessari finanziamenti dalle Istituzioni Pubbliche, nazionali ed europee, e/o dai privati interessati; =====

f) nel collaborare, mediante la stipula di protocolli di intesa e/o l'utilizzo di altri strumenti previsti dalla legge

vigente, con Enti Pubblici e Privati, Istituti di Ricerca, Associazioni, per la realizzazione congiunta di opportune iniziative che consentano il perseguimento degli obiettivi statutari; =====

g) nel curare, con i mezzi ritenuti più idonei (corsi - borse di studio - viaggi - partecipazione a conferenze), la formazione di quanti intendano operare nei progetti e nei servizi offerti dall'Associazione; =====

h) nel promuovere ogni iniziativa che favorisca la nascita di un indotto economico strettamente correlato alla tutela del patrimonio storico-artistico della Regione onde consentire alla popolazione locale, segnatamente quegli strati della stessa in cui maggiore è il disagio economico-sociale, di legare fortemente le proprie prospettive di sviluppo economico con quelle di tutela. =====

3. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. =====

Art. 4: Patrimonio ed entrate dell'Associazione =====

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che ad essa pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi liberali da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, e dagli avanzi netti di gestione. =====



2. Per la realizzazione delle finalità sociali l'Associazione dispone delle seguenti entrate: =====

- a) versamenti effettuati dai fondatori originari, versamenti ulteriori effettuati dai predetti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscano all'Associazione; ==
- b) redditi derivanti dal suo patrimonio; =====
- c) introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

3. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione e la quota annuale di iscrizione all'Associazione. =====

4. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell' ammissione e al versamento della quota annuale di iscrizione. E' comunque facoltà degli Aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed annuali. =====

5. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di esclusione o di recesso dall' Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto

versato all' Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. =====

6. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito. =====

Art. 5: Fondatori, Soci e Benemeriti dell'Associazione =====

1. Sono aderenti all'Associazione: =====

a) i Fondatori; =====

b) i Soci dell'Associazione; =====

c) i Benemeriti dell'Associazione. =====

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. =====

3. L'adesione all' Associazione comporta per l' Associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l' approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo nonché per l' approvazione delle modificazioni allo statuto ed ai regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell' Associazione. =====

4. Sono Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell' originario fondo di dotazione della Associazione stessa.

5. Sono Soci della Associazione tutti coloro che aderiscono all' Associazione nel corso della sua esistenza. =====



6. Sono Benemeriti dell' Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo. =====

7. La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell' Associazione. Ciascun Aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell' Associazione. =====

8. Chi intende aderire all' Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l' Associazione si propone e l' impegno ad osservarne statuto e regolamenti. =====

9. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme sulla sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine di cui sopra, la stessa si intende respinta. In caso di diniego espresso il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego. =====

Art. 6: Recesso ed esclusione degli associati =====

1. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all' Associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso

ha effetto immediato) ha efficacia dall' inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso. =====

2. In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all' Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L' esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l' esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l' escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio dei Probiviri di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa sino alla pronuncia del Collegio stesso. =====


Art. 7: Organi dell'Associazione =====

1. Sono organi dell'Associazione: =====

- a) l'Assemblea degli Aderenti all'Associazione; =====
- b) il Consiglio Direttivo; =====
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti; =====
- d) il Collegio dei Probiviri. =====

2. L' elezione degli organi dell' Associazione da parte dell' Assemblea degli Aderenti non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all' elettorato attivo e passivo. =====

Art. 8: Assemblea =====



1. L' Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa. =====

2. L' Assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte all'anno per l' approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) e del bilancio preventivo (entro il 31 ottobre). In sede di approvazione del bilancio preventivo, eccettuato quanto disposto, per il primo esercizio associativo, dal successivo art. 9, comma 12, l' Assemblea fissa la soglia di valore al di sopra della quale le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo debbano intendersi di straordinaria amministrazione. Essa inoltre: =====

a) provvede alla nomina del Consiglio Direttivo e del Presidente dello stesso; =====

b) delinea gli indirizzi generali dell' attività dell' Associazione; =====

c) delibera circa le modifiche del presente statuto; =====

d) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell' attività dell' Associazione; =====


e) delibera sull' eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, durante la vita dell' Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto; =====

f) delibera circa lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio. =====

3. L' Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta

questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta allo stesso da almeno un decimo degli Aderenti o da almeno un terzo dei Consiglieri. In questi ultimi due casi, dovrà essere convocata dal Presidente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. Nell' inerzia di quest' ultimo, i richiedenti stessi procederanno alla convocazione. =====

4. La convocazione dell' Assemblea dovrà avvenire con lettera raccomandata da spedire a tutti gli Aderenti dell' Associazione presso gli indirizzi risultanti dal Libro Soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione e contenente l' indicazione del luogo, del giorno e dell' ora dell' adunanza. E' ammessa altresì la raccomandata a mano e l' e-mail inviata all' indirizzo di posta elettronica comunicata dal socio all' atto dell' adesione. Qualora il numero degli aventi diritto al voto superi le quaranta unità, la raccomandata può essere sostituita anche da una lettera inviata senza raccomandata, da spedirsi almeno quindici giorni prima della data di convocazione; in tal caso, la notizia dell' adunanza va pubblicata almeno una volta e con evidenza anche su un quotidiano o un periodico a rilevante diffusione nell' ambito territoriale di operatività dell' Associazione oppure da un manifesto pubblico da affiggersi sempre nel predetto ambito territoriale. La pubblicazione o l' affissione dovrà essere effettuata almeno quindici giorni prima della data di convocazione. =====



5. L' Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri. =====

6. In seconda convocazione l' Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti. L' adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. =====

7. Ogni aderente all' Associazione ha diritto ad un voto esercitabile anche mediante delega apposta in calce all' avviso di convocazione. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

8. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. =====

9. Per la nomina del Presidente, l' approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie e la distribuzione di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorrono la presenza di almeno i tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. =====

10. Per le deliberazioni di scioglimento dell' Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. =====

11. L' Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio Direttivo; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Di-

rettivo oppure da un qualsiasi Socio dell' Associazione. =====

Art. 9: Il Consiglio Direttivo =====

1. L' Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre o cinque membri, compresi il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. =====

2. I Consiglieri devono essere Soci dell' Associazione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. =====

3. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione. =====

4. Qualora per qualsiasi motivo cessi un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato; chi venga eletto in luogo del Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri originariamente eletti, l' intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione. =====

5. Oltre il rimborso delle spese (debitamente documentate) sostenute per ragioni dell' ufficio ricoperto, a ciascun Consigliere è riconosciuta un' indennità annua la cui misura è determinata dall' Assemblea nella seduta di approvazione del

bilancio di previsione. L' indennità corrisposta non potrà mai essere superiore al compenso massimo previsto dal DPR n. 645/1994 e dal DL n. 239/1995, convertito dalla L. n. 336/1995, e successive modificazioni ed integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni od altro limite che dovesse risultare imposto dalla legge ai fini del mantenimento dello status di ONLUS. =====

6. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni: =====

- a) la gestione dell' Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall' Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti; =====
- b) la nomina del Segretario; =====
- c) la nomina del Tesoriere; =====
- d) l'ammissione di nuovi Aderenti; =====
- e) la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo. =====

7. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri. La Convocazione dovrà avvenire con apposita spedizione di lettera raccomandata da inviarsi almeno otto giorni prima della data di convocazione e che comunque giunga a loro indirizzo almeno 3 (tre) giorni prima dell' adunanza stessa. E' ammessa altresì la raccoman-

data a mano. =====

8. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri. =====

9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo. =====

10. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. =====

11. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione. ==

12. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (deliberazioni il cui valore eccede il limite deliberato del Consiglio Direttivo per ciascun esercizio entro il termine di approvazione del bilancio di Previsione) occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica. =====

Art. 10: Il Presidente =====

1. Al Presidente spetta la rappresentanza dell' Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell' Associazione a Consiglieri nonché ad estranei al Consiglio stesso. =====

2. Al Presidente compete, sulla base delle direttive assembleari e del Consiglio Direttivo, l'ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. =====

3. Il Presidente convoca e presiede l' Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative delibere, sorveglia il buon andamento amministrativo dell' Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. =====

4. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all' Assemblea, corredandoli di idonee relazioni esplicative. =====

Art. 11: Il Vice-Presidente =====

1. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all' esercizio delle proprie funzioni. =====

2. Il solo intervento del Vice-Presidente costituisce, per i terzi, prova dell' impedimento del Presidente. =====

Art. 12: Il Segretario del Consiglio Direttivo =====

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che

si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell' amministrazione dell'Associazione. =====

2. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del Libro degli Aderenti all' Associazione e di eventuali altri libri richiesti dalla legge o autonomamente istituiti dall' Associazione. ====

Art. 13: Il Tesoriere =====

1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell' Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili e predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio preventivo e consuntivo, accompagnandoli di idonea relazione contabile. ==

2. Quando il Consiglio Direttivo è composto da tre membri la carica di Tesoriere è cumulabile con quella di Vice-Presidente. =====

Art. 14: Il Collegio dei Revisori dei conti =====

Il Collegio dei REvisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall' assemblea anche al di fuori dei propri membri; esso è convocato e presieduto dal componente più anziano di età. =====

Il Collegio dei revisori dei conti controlla, con ampi poteri ispettivi esercitabili disgiuntamente da ciascuno dei suoi componenti, le entrate e le uscite di cassa, riscontra i documenti giustificativi, esamina preventivamente i bilanci preventivi e consuntivi e allega ad essi la propria relazione.

Art. 15: Il Collegio dei probiviri =====

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea tra gli iscritti o tra persone estranee di provata competenza e moralità. =====

L'appartenenza al Collegio dei probiviri è incompatibile con qualunque altro incarico nell'associazione. =====

Compito del Collegio dei probiviri è giudicare sulle controversie fra soci sorte in relazione al comune rapporto associativo o tra soci e l'associazione. =====

Il Collegio dei probiviri giudica inoltre sulla lealtà, probità e correttezza nei confronti dell' associazione di chiunque sia componente di un organo dell' associazione. =====

Art. 16: Libri Sociali =====

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l' Associazione tiene i Libri Verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell' Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché il Libro degli Aderenti all' Associazione. =====

2. I libri dell' Associazione sono visibili a tutti i soci che ne facciano motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall' Associazione a spese del richiedente. =====

Art. 17: Bilancio consuntivo e preventivo =====

1. Gli esercizi sociali chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo. =====

2. Entro l' ultimo giorno del mese di febbraio di ciascun an-

no, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell' esercizio precedente da sottoporre all' approvazione dell' Assemblea. =====

3. Entro il 30 (trenta) settembre di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo dell' esercizio successivo da sottoporre all' approvazione dell' Assemblea. =====

4. I due progetti di bilancio devono essere depositati presso la sede dell' Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l' Assemblea convocata per l' approvazione degli stessi, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall' Associazione a spese del richiedente. =====

Art. 18: Avanzi di gestione =====

1. Non è consentita la distribuzione, anche indiretta, di eventuali utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell' Associazione stessa. =====

2. L' Associazione ha l' obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. =====

Art. 19: Scioglimento =====

1. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l' Associazione devolverà il suo patrimonio ad associazioni od enti aventi finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, senti-

to l' organismo di controllo di cui all' art. 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destina-
zione imposta dalla legge. =====

Art. 20: Clausola compromissoria =====

Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra
associati e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saran-
no sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con
esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un
collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'assemblea; essi
giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.
Il loro lodo sarà inappellabile. =====

Art.21: Norma finale =====


1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rin-
via alle norme del codice civile e delle leggi vigenti in ma-
teria. =====

Firmato =====

Giuseppe Fiorito =====

Alessandra Panelli notaio impronta del sigillo =====

Registrato a Napoli l 11 febbraio 2011
al n. 3597, serie 1T.
E' copia conforme all' originale e si
rilascia per uso consentito.
Napoli, 11 febbraio 2011.



A handwritten signature in black ink is written over a circular notary stamp. The signature is stylized, with a large loop at the top and a long, sweeping tail. The circular stamp is from the Notary Office of Naples (Napoli) and contains the text "NOTAIO" and "ALESSANDRA DI MICO". The stamp is partially obscured by the signature.